

Tribunale di Mantova, 14 marzo 2013.
Presidente: Gianfranco Villani. Estensore:
Laura De Simone.
Omissis

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 12.3.2013, e integrato il 13.3.2013, la società G. C. S.r.l. ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso la visura camerale, il verbale dell'assemblea straordinaria della società con cui è deliberata la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, i bilanci al 31.12.2009, al 31.12.2010, al 31.12.2011 ma non la determinazione dell'amministratore ex art.152 l.f., prevista per il concordato preventivo dall'art.161 IV co. l.f.;

rilevato che con il ricorso ex art.161 VI co. l.f. l'imprenditore, nel mentre chiede un termine per integrare la documentazione di corredo alla domanda prevista dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., formula già istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo e questa, per ragioni di certezza e pubblicità, deve quindi essere stata deliberata dall'amministratore nelle forme previste dal quarto comma dell'art.152 l.f., salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto;

ritenuto in ogni caso che l'adempimento omesso sia regolarizzabile, in applicazione del principio generale espresso dall'art.182 c.p.c., considerata l'urgenza dell'adozione da parte del Tribunale del decreto di concessione del termine alla luce degli effetti della presentazione del ricorso previsti dall'art.168 l.f.;

invita

il proponente a depositare entro il 21.3.2013 la determina dell'amministratore unico ex art.152 l.f..

Mantova, li 14 marzo 2013

*